

NORME RICHIAMATE NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL FASDAC IN QUALITÀ DI PENSIONATO DIRETTO

Art. 27 CCNL per i dirigenti di aziende del terziario (stralcio) - Assistenza sanitaria integrativa

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
 - a) 5,51% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sin-dacale o della quota di servizio;
 - b) 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il contributo di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,41% in ragione d'anno, elevato al 2,46% a decorrere dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il contributo di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,51% in ragione d'anno, elevato a 2,56% in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 2018;
 - c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai proscrittori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento.
4. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La contribuzione a carico del proscrittore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dall'azienda.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. A decorrere dal 1° ottobre 2011, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13, elevata a 2.008,10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 2.032,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed a 2.054,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l'introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell'assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.
8. Il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spedizione "Mario Besusso" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento, concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.
9. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso.
10. Le parti, preso atto che l'andamento del piano di riordino del FASDAC sta proseguendo nel rispetto degli obiettivi, confermano i contenuti di cui all'allegato 2 dell'accordo del 27 settembre 2011 (all.E del ccnl del 31 luglio 2013). Le parti confermano, altresì, che l'adeguamento del 2% si applica al contributo di solidarietà di cui al 1° comma, lett.b) del presente articolo ed analogamente ad una quota pari ad euro 1.130,12, come rivalutata nei successivi adeguamenti, posta a carico dei pensionati diretti. Nella vigenza del presente rinnovo tale adeguamento del 2% si applica per l'anno 2016, nonché di un ulteriore 2% per l'anno 2018 su una quota pari ad euro 1.153,09, come rivalutata nel 2016.

Dichiarazione d'Y'YDUFI

Le Parti, al fine di rendere efficace l'iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagnostico adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel Consiglio di Gestione del Fondo l'organo preposto a stabilire le modalità e condizione di fruizione dei programmi di prevenzione ed a monitorare periodicamente l'adeguatezza del progetto, anche sotto l'aspetto della razionalizzazione della spesa sanitaria nel suo complesso. (.....)

Art. 2 Regolamento Fasdac (stralcio) – Dirigenti pensionati

1. Il Fondo assiste i dirigenti pensionati dell'INPS ovvero di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'A.G.O. non più in servizio attivo i quali abbiano regolarmente versato al Fasdac almeno 15 anni di contribuzione, di cui gli ultimi 3 anni senza soluzione di continuità nel periodo immediatamente precedente la domanda ai sensi del presente articolo nonché abbiano raggiunto, sommando l'età anagrafica agli anni di regolare contribuzione al Fasdac, un valore almeno pari a 85 (di seguito definito "quota 85"). Ai fini del calcolo della "quota 85" valgono anche le frazioni di anno rapportate a giorni.
2. La domanda di iscrizione in qualità di pensionato ai sensi del presente articolo deve essere presentata per il tramite dell'Associazione territoriale di appartenenza aderente a Manageritalia entro il termine massimo di 12 mesi a far data dal raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1. Al momento della domanda e per tutta la durata dell'iscrizione in tale veste è necessario che il dirigente sia iscritto ad una Associazione territoriale aderente a Manageritalia. L'iscrizione ai sensi del presente articolo decorre dal momento della maturazione dei requisiti di cui al comma 1.
3. Analogamente a quanto previsto per i dirigenti in servizio, le prestazioni del Fondo sono estese al coniuge, o convivente more uxorio, ed ai familiari secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 1, fermo restando il disposto di cui ai successivi articoli 13 (presentazione ed istruzione delle richieste di rimborso tramite le Associazioni) e 15 (accoglimento delle richieste di rimborso).
4. Hanno altresì diritto all'assistenza i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità INPS ovvero di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'A.G.O. di dirigenti iscritti al Fondo purché sussistano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo.
5. Hanno altresì diritto all'assistenza i superstiti, beneficiari di pensione indiretta INPS ovvero di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'A.G.O. di dirigenti iscritti al Fondo purché sussistano i requisiti di contribuzione di cui al comma 1 a prescindere, in quanto non applicabile, dall'ulteriore requisito della "quota 85".
6. Il Consiglio di Gestione potrà adottare particolari norme per le malattie specifiche della vecchiaia di cui al Decreto Ministeriale 21 dicembre 1956.
7. Ai fini dell'equilibrio economico delle singole categorie di iscritti, l'assistenza ai pensionati ed ai superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta, pure non costituendo separata gestione, sarà tenuta in distinta evidenza amministrativa, contabile e attuariale.
8. Su indicazione delle parti contraenti, il Consiglio di Gestione è tenuto a fissare con proprie delibere l'entità e le condizioni della contribuzione a carico dei dirigenti pensionati di cui al comma 1, dei superstiti nonché dei pensionati ultraottantacinquenni iscritti ai sensi del presente articolo.
9. Sussistendo le condizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, per i pensionati di anzianità rientranti nella disciplina dettata dalle leggi n. 438/92, n. 537/93 o da altre successive disposizioni di legge stabilenti il blocco e lo scaglionamento delle pensioni di anzianità, l'iscrizione in qualità di pensionato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all'INPS ovvero a forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'A.G.O.. (.....)

Art. 8 Regolamento Fasdac (stralcio) – Versamenti contributivi

- (.....)
3. Nei casi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del Regolamento il versamento sarà effettuato a cura e su responsabilità dell'iscritto. (.....)
 5. Tutti i versamenti devono essere eseguiti nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Gestione del Fondo.

Firma ✓